

**Oggetto: Diffida in ordine alla Disposizione della Direttrice Generale sugli orari di apertura e chiusura delle strutture universitarie e dei servizi bibliotecari – Violazione degli obblighi di informazione preventiva e confronto sindacale – Richiesta di sospensione degli effetti e apertura immediata del confronto**

La FLC CGIL di Siena, l'USB PI, la UIL RUA, lo SNALS CONFESAL e la FGU GILDA

PREMESSO CHE

- in data 25 giugno 2026 la Divisione Personale Tecnico Amministrativo dell'Università di Siena ha trasmesso alle RSU e alle OO.SS. un'informativa avente ad oggetto "informazione preventiva DDG relativa agli orari di apertura e chiusura delle strutture universitarie e dei servizi bibliotecari", allegando la Disposizione della Direttrice Generale Beatrice Sassi indicata come "in via di emanazione";
- in data 26 giugno 2026 (ovvero in data sostanzialmente contestuale alla trasmissione dell'informativa) la suddetta Disposizione è stata pubblicata sull'Albo online di Ateneo e sul sito istituzionale, acquistando immediata efficacia, senza che fosse concesso alle organizzazioni sindacali alcuno spazio temporale utile per valutare il contenuto dell'atto ed esercitare le prerogative loro riconosciute dal CCNL;
- la Disposizione, richiamando fra l'altro il D.Lgs. 150/2009 e l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, afferma che la materia dell'orario di lavoro e dell'orario di servizio rientra nelle prerogative dirigenziali e stabilisce che "l'orario di servizio delle strutture universitarie deve costituire il perimetro entro il quale si attua l'orario di lavoro", prevedendo soltanto limitate deroghe autorizzabili dalla Direttrice Generale;
- gli Allegati A e B alla Disposizione rideterminano gli orari di apertura e chiusura delle strutture universitarie e dei servizi bibliotecari, con particolare riguardo al periodo 15 luglio – 31 agosto, riducendo in modo significativo le fasce pomeridiane di apertura e, conseguentemente, il tempo utile entro il quale il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario può rendere la propria prestazione lavorativa all'interno delle strutture;
- in occasione di un precedente incontro sindacale del 24 Giugno 2026 l'Amministrazione aveva prospettato alle OO.SS. esclusivamente una riduzione di 15 minuti della flessibilità in ingresso, senza presentare né condividere con le parti sindacali il nuovo complessivo assetto degli orari di servizio poi approvato e formalizzato nella Disposizione;
- nessun tavolo sindacale è stato formalmente aperto e svolto sulla ridefinizione degli orari di servizio delle strutture universitarie e dei servizi bibliotecari: le decisioni risultano invece assunte in tavoli tecnici interni (con la partecipazione di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo) e successivamente recepite dal Senato Accademico (delibera del 9 giugno 2026) e dal Consiglio di Amministrazione (delibera del 12 giugno 2026), prima dell'adozione della Disposizione della Direttrice Generale;
- dalle segnalazioni pervenute alle scriventi Organizzazioni e dalla documentazione agli atti risulta che, in conseguenza della nuova disciplina, l'orario di ingresso del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario coincide di fatto con l'orario di apertura al pubblico delle strutture, cosicché, soprattutto nel periodo estivo 15 luglio – 31 agosto, risulta impossibile per il personale

completare l'orario contrattuale e fruire della flessibilità oraria già consolidata, con un evidente e rilevante impatto sulle condizioni di lavoro e sulla conciliazione vita-lavoro;

#### CONSIDERATO CHE

- l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, pur attribuendo agli organi di gestione delle amministrazioni pubbliche i poteri del privato datore di lavoro in materia di determinazioni organizzative, fa espressamente salve le procedure di informazione e le ulteriori forme di partecipazione sindacale previste dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che le prerogative dirigenziali non possono essere esercitate in violazione degli obblighi procedurali stabiliti dal CCNL;
- il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 18 gennaio 2024 e richiamato nella stessa Disposizione della Direttrice Generale, disciplina il sistema di relazioni sindacali su tre livelli (informazione, confronto, contrattazione integrativa) e prevede, per gli atti di organizzazione degli uffici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, l'obbligo di fornire alle OO.SS. un'informazione preventiva almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti, in modo da consentire una valutazione effettiva e l'eventuale attivazione degli strumenti di partecipazione;
- il medesimo CCNL assoggetta al confronto sindacale i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro, prevedendo una procedura scandita da termini (richiesta di confronto entro cinque giorni dall'informazione, convocazione dell'incontro entro i successivi dieci giorni, conclusione del procedimento entro trenta giorni), che nel caso di specie non è stata in alcun modo attivata;
- la ridefinizione degli orari di servizio delle strutture universitarie e dei servizi bibliotecari, nella misura in cui stabilisce che tali orari costituiscono il perimetro inderogabile entro cui si svolge l'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e determina, in concreto, l'impossibilità di completare l'orario contrattuale e di fruire della flessibilità oraria consolidata, incide direttamente e in modo significativo sui criteri generali di articolazione dell'orario di lavoro, rientrando dunque a pieno titolo nella materia per la quale il CCNL prevede il confronto sindacale;
- la tempistica seguita dall'Amministrazione (informativa del 25 giugno 2026 e adozione/pubblicazione della Disposizione il 26 giugno 2026) è manifestamente incompatibile con il termine minimo di cinque giorni lavorativi previsto per l'informazione preventiva, trasformando di fatto l'informativa in una mera comunicazione contestuale o successiva all'adozione dell'atto, in violazione delle previsioni contrattuali;
- la giurisprudenza di merito ha già qualificato come antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della L. 300/1970, la condotta del datore di lavoro pubblico che modifica unilateralmente l'articolazione dell'orario di lavoro senza fornire l'informazione preventiva nei tempi e modi stabiliti dalla contrattazione collettiva e senza attivare le procedure di confronto ove previste, in quanto tale comportamento svuota di contenuto le prerogative sindacali e pregiudica la possibilità di tutela delle condizioni di lavoro dei lavoratori rappresentati;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le scriventi OO.SS.

DIFFIDANO

l'Università degli Studi di Siena, in persona del Magnifico Rettore e della Direttrice Generale,

1. dal proseguire nella violazione degli obblighi di informazione preventiva e di confronto sindacale previsti dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca in relazione agli atti di organizzazione degli uffici che incidono sui criteri generali di articolazione dell'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;
2. dal dare ulteriore applicazione alla Disposizione della Direttrice Generale sugli orari di apertura e chiusura delle strutture universitarie e dei servizi bibliotecari, nella parte in cui, stabilendo che l'orario di servizio costituisce il perimetro entro il quale si svolge l'orario di lavoro e riducendo gli orari di apertura nel periodo estivo secondo gli Allegati A e B, determina l'impossibilità per il personale di completare l'orario contrattuale e di fruire della flessibilità oraria consolidata, con conseguente pregiudizio delle condizioni di lavoro e della conciliazione vita-lavoro;

#### E CHIEDONO

- la sospensione immediata degli effetti della suddetta Disposizione, limitatamente ai profili che incidono sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e sulla fruizione della flessibilità oraria;
- l'apertura, senza indugio, della procedura di confronto sindacale prevista dal CCNL in materia di criteri generali di articolazione dell'orario di lavoro, mediante convocazione formale delle OO.SS. rappresentative, al fine di esaminare congiuntamente la disciplina degli orari di servizio delle strutture universitarie e dei servizi bibliotecari e di individuare soluzioni rispettose delle previsioni contrattuali e delle esigenze di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori interessati;
- l'impegno formale dell'Ateneo a rispettare, per ogni futura modifica che incida sugli orari di servizio e sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale, il termine minimo di cinque giorni lavorativi per l'informazione preventiva e le procedure di confronto previste dal CCNL.

Le scriventi OO.SS. si riservano, in difetto di un sollecito e positivo riscontro alla presente e in mancanza dell'adozione dei provvedimenti richiesti, di adire senza ulteriore preavviso l'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 28 della L. 300/1970, al fine di ottenere l'accertamento del carattere antisindacale della condotta dell'Amministrazione, la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti pregiudizievoli, con ogni più ampia tutela di legge.

Distinti saluti.

FLC CGIL Siena, USB PI Siena, UIL RUA Siena, SNALS CONFSAI Siena, FGU GILDA Siena